

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI.

I dati raccolti nell'ambito della presente indagine sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal Regolamento CE n. 322/97, dal d.lgs. n. 196/2003 (artt. 2, finalità; 4, definizioni; 7-10, diritti dell'interessato; 13, informativa; 28-30, soggetti che effettuano il trattamento; 104-110, trattamento per scopi statistici scientifici). Essi possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata, secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 322/89, come modificato dall'art. 12 del d.lgs. n. 281/99. I dati possono essere utilizzati solo per scopi statistici, in base a quanto stabilito dall'art. 9 del d.lgs. n. 322/89.

La presente indagine rientra tra le rilevazioni di interesse pubblico inserite nel Programma Statistico Nazionale (PSN), approvato con DPCM 19 giugno 2003 (SO n. 145 alla GU n. 208 dell'8.9.2003).

E' fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché ai soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie richieste nel modello di rilevazione, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 322/89 e del D.P.R. 3 settembre 2003 (GU n. 257 del 5.11.2003).

Coloro che non forniscono i dati o che li forniscano scientemente errati o incompleti sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del d.lgs. n. 322/89.

Titolare della rilevazione è l'ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica, via Cesare Balbo 16 – 00184 Roma. Il responsabile della rilevazione è il Direttore della Direzione Centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali.

- Decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e successive modifiche ed integrazioni “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” – artt. 6bis (trattamenti di dati personali), 7 (obbligo di fornire dati statistici), 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), 11 (sanzioni amministrative in caso di mancata risposta), 13 (Programma Statistico Nazionale);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – artt. 2 (finalità), 4 (definizioni), 7-10 (diritti dell'interessato), 13 (informativa), 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), 104-110 (trattamento per scopi statistici e scientifici);
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 31 luglio 2002 “Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale” (GU n. 230 del 1 ottobre 2002);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2003 – Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2003-2005 (Suppl. Ord. N. 145 alla GU. N. 208 del 8 settembre 2003 – Serie Generale);
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 2003 – Approvazione delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma Statistico Nazionale per il triennio 2003-2005 che comportano l'obbligo di risposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 (GU n. 257 del 5 novembre 2003).